

AGEVOLAZIONI

D.L. 21/2022: il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano gas naturale

di **Stefano Rossetti**



Come noto il prezzo del gas si è notevolmente incrementato nei primi mesi del 2022 e ciò sta alimentando una **spirale inflazionistica** che colpisce indistintamente imprese e consumatori.

Il legislatore, al fine di ridurre l'impatto del prezzo del gas sui conti economici delle imprese, ha introdotto, con l'[articolo 5 D.L. 21/2022](#), un **credito d'imposta del 20%** da calcolare sul costo del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

Entrando nello specifico della misura, ai sensi del comma 1 dell'[articolo 5 D.L. 21/2022](#), i soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono coloro che **esercitano attività d'impresa**. Tuttavia, tali imprese devono essere diverse da quelle a forte consumo di gas, ovvero diverse da quelle che:

- **operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541** (si tratta delle imprese rientranti in alcuni codici attività e con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiori al 4%);
- **hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale pari a 1GWh/anno** (articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas**, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, **per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento**

superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'[articolo 4 D.L. 21/2022](#):

- **può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#) entro il 31 dicembre 2022 senza tenere conto del limite ex [articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) ed ex [articolo 34 L. 388/2000](#) (quest'ultimo limite innalzato a 2.000.000 euro dalla Legge di bilancio 2022);
- **non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap;**
- **non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi** per quanto riguarda le società di persone e gli imprenditori individuali ai sensi dell'[articolo 61 Tuir](#) e ai fini del **prorata di deducibilità dei costi promiscui** ex [articolo 109, comma 5, Tuir](#);
- **è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **può essere ceduto**, ma solo per intero, **ad altri soggetti senza la possibilità per quest'ultimi di effettuare un'ulteriore cessione**, a meno che le successive cessioni (fino a un massimo di due) non vengano effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'[articolo 106 D.Lgs. 385/1993](#) (il c.d. "Tub"), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

In merito a quest'ultimo aspetto occorre sottolineare che:

- **i contratti di cessione di credito in violazione delle disposizioni contenute nel comma 3 del D.L. 21/2022 sono considerati nulli;**
- **in caso di cessione del credito è necessario che un professionista abilitato o un responsabile di un Caf apponga il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta;**
- **il credito d'imposta acquistato dal cessionario può essere utilizzato con le stesse modalità e limiti del soggetto che lo ha maturato e sempre entro la data del 31 dicembre 2022;**
- **le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

Per quanto riguarda i successivi controlli che l'Amministrazione finanziaria effettuerà sulla maturazione e sugli utilizzi del credito d'imposta, l'ultimo periodo del comma 3 dell'[articolo 4 D.L. 21/2022](#) prevede l'applicazione, in quanto compatibili, **delle norme contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#).**